



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: RICORSO PER ANNULLAMENTO AVVERSO LA DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO
D'AMBITO CAMB/2017/27 DEL 24/03/2017**

L'anno duemiladiciassette, addì ventitre del mese di maggio, alle ore 10:30 nella sala delle adunanze, si è oggi riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

	PRESENTE
DEO ELISA	S
IFTODE RADU COSMIN	S
SCALZULLI POTITO	S

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE CIGNA GIORGIO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **DEO ELISA, SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione.

La Giunta comunale prende in esame l'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 10 del 31/03/2017, (dichiarata immediatamente eseguibile a norma del 4[^] comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267), ad oggetto ""PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017"" con la quale, tra l'altro, si prendeva atto della deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, CAMB /2017/27 del 24.03.2017, pubblicata in data 29.03.2017, (ivi allegata sub A), avente ad oggetto "Servizio Gestione Rifiuti - Approvazione dei Piani economico - finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 del territorio provinciale di Forlì - Cesena ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011";

Dato atto che nella tabella allegata al citato atto ATERSIR, CAMB/2017/27 del 24 marzo 2017, per il Comune di Galeata, come per altri Comuni, sono state previste tariffe più alte rispetto all'anno precedente 2016, a fronte dell'assenza di modifiche o cambiamenti nei presupposti alla base del servizio di gestione rifiuti e, altresì, a fronte di immutate condizioni e modalità di effettuazione del servizio, senza, peraltro che sia stata fornita idonea spiegazione e motivazione a tale aumento;

Considerato che la succitata deliberazione del C.C. n. 10 del 31/03/2017, è stata assunta d'urgenza, onde non incorrere in illegittimità, come da costante giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali, e come previsto dallo stesso TUEL, con riserva, tuttavia, di valutare l'opportunità di assumere decisioni in ordine all'impugnazione dell'atto di cui trattasi;

Preso atto che sussistono i motivi per proporre impugnativa in sede giurisdizionale amministrativa, in ragione, sostanzialmente, della mancata applicazione dell'art. 5 della Convenzione sottoscritta in data 2 marzo 2006 tra HERA S.p.A., HERA FORLÌ'-CESENA e L'AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI DELL'AMBITO OTTIMALE DI FORLÌ'-CESENA, in virtù della quale, in caso di proroga del Servizio, l'unico incremento ammissibile ai fini del P.E.F. è l'applicazione dell'indice ISTAT;

Ritenuto opportuno e necessario, per quanto sopra esposto, proporre ricorso al Tar Emilia Romagna - Bologna, per l'annullamento di parte della deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, CAMB/2017/27 del 24/03/2017, pubblicata in data 29/03/2017, avente ad oggetto "Servizio Gestione Rifiuti - Approvazione dei Piani economico - finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 del territorio provinciale di Forlì-Cesena ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011", e, precisamente, nella parte in cui determina le tariffe rifiuti urbani 2017 per il Comune di Galeata;

Considerato che:

- l'inquadramento dell'affidamento dell'incarico di legale patrocinatore è stato interessato da una diversa interpretazione nel corso del tempo da parte di AVCP che riconduceva la disciplina al codice dei contratti qualora oggetto del contratto fosse l'appalto di servizio nella nozione ricavabile dall'art.1655 c.c. ed all'incarico professionale di cui all'art.7 co.6 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. qualora oggetto del contratto fosse il contratto d'opera di cui all'art.2230 c.c. (Determinazione AVCP 4/2011);

- a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016 e del decreto correttivo approvato con D.Lgs.56/2017 avuto riguardo fra l'altro alla prassi di ANAC ed alle predisponende linee guida al riguardo, l'affidamento dell'incarico legale pare rientrare nella fattispecie di affidamento di servizio a prescindere dall'insussistenza degli elementi propri del contratto di appalto come nel caso di contratto d'opera;

Richiamato il codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.50/2016 e s.m.i. con particolare riguardo ai seguenti articoli:

- Art. 4 ai sensi del quale "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica."

- Art.17 co.1 lett.d) punto 5) ai sensi del quale le disposizioni del codice dei contratti non si applicano agli appalti e concessioni di servizi concernenti "altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";

- Art. 36 Contratti sotto soglia ai sensi del quale, fra l'altro, "fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono (...) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (...);

Dato atto che si rende necessario affidare il servizio di patrocinio legale all'Avv. Giovanni Lauricella, con studio in Forlì, Via Primavera n. 35, mediante affidamento diretto per le seguenti motivazioni:

- il professionista è già incaricato per il medesimo procedimento dagli altri comuni interessati quali a titolo non esaustivo e la gestione contestuale dei procedimenti giurisdizionali oltre che risultare potenzialmente utile dal punto di vista giuridico-processuale comporta potenziali economie di spesa;

- la spesa sottesa all'affidamento del servizio rientra nei limiti stabiliti dalla legge e delineati dall'ANAC per procedere all'affidamento diretto in quanto non superiore ad € 40.000;

- per ragioni di urgenza connesse alla scadenza dei termini e non imputabili all'Amministrazione scrivente in ragione della comunicazione dell'Ufficio Associato Tari agli atti dell'Ufficio tecnico comunale, il periodo necessario all'avviso esplorativo e/o costituzione elenco professionisti per rotazione, non è compatibile con i tempi processuali di notifica del ricorso;

- il professionista di cui trattasi è in possesso delle qualificazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico e dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione come risulta agli atti dell'Ufficio segreteria comunale per essere iscritto all'ordine professionale ed avere adeguata esperienza in materia di diritto processuale amministrativo;

- all'affidamento dell'incarico professionale di cui trattasi, incarico rientrante ai sensi del codice civile nella fattispecie di cui all'art.2230 e non nella fattispecie di cui all'art. 1655 è applicabile ancorché parzialmente la disciplina del D.Lgs.50/2016 per le previsioni in esso contenute ed ai sensi delle linee guida ANAC;

- l'incarico legale di cui trattasi non è eseguibile da personale interno in quanto l'amministrazione di Galeata non è dotata di un proprio ufficio legale e/o di personale abilitato al patrocinio legale;

Rilevato che il presente atto comporta un onere economico per l'Ente quantificabile in €. 1.700,00, di cui €. 650,00 a titolo di contributo unificato oltre a domiciliazione, spese vive ed IVA inclusa;

Ritenuta la competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art.46 D.Lgs.267/2000 s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio Tecnico, Affari Generali, dal Dirigente del Servizio Associato TARI Internalizzata/Tributi e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., allegati alla presente deliberazione;

A voti unanimi, palesemente espressi;

D E L I B E R A

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di incaricare, a tal fine, il legale di fiducia Avv. Giovanni Lauricella, con studio in Forlì, Via Primavera n. 35, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge;

- di disporre, per spese vive documentate, e per spese di domiciliazione presso professionisti legali appartenenti ad altro Foro, come descritto e motivato in premessa, la somma presuntivamente necessaria di €. 1.700.00 di cui €. 650,00 a titolo di contributo unificato oltre a domiciliazione, spese vive ed IVA inclusa, mediante imputazione agli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2017;

- di nominare, per i motivi descritti in premessa, quale procuratore domiciliatario nel ricorso sopra descritto che si intende promuovere al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna di Bologna, l'Avvocato Beatrice Belli, con studio in Bologna, Strada Maggiore n. 47, eleggendo domicilio nel suo studio in Bologna;

- di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere gli atti necessari all'espletamento del mandato difensivo;

- di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti ed all'Avv. Giovanni Lauricella.

Inoltre stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 34, 4 comma del D. lgs 18/8/2000, n. 267 che testualmente recita: "nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio e della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

A voti unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

PARERI

OGGETTO: RICORSO PER ANNULLAMENTO AVVERSO LA
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO CAMB/2017/27 DEL
24/03/2017

**SERVIZIO SEGRETERIA AA.GG. – SERVIZIO TECNICO
SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica, esprimo **PARERE FAVOREVOLE**

Galeata, 23/05/2017

**Il Responsabile del
Servizio Segreteria AA.GG.**
f.to Dott.ssa Valentina Ghetti

**Il Re sponsabile del
Servizio Tecnico**
f.to Geom. Giorgio Ferretti

**Il Dirigente
del Servizio Associato TARI Internalizzata/Tributi**
f.to Dott.ssa Roberta Pirini

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità
contabile, esprimo **PARERE FAVOREVOLE**

Galeata, 23/05/2017

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**
f.to Rag. Lorena Bevoni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to (DEO ELISA)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (CIGNA GIORGIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it) in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 09/06/2017

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

f.to (Paola Pondini)

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell'art. 125 Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Li, 09/06/2017

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

f.to (Paola Pondini)

La presente è copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 09/06/2017

IL RESPONSABILE

f.to (Valentina GHETTI)

La suesesa deliberazione:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134, COMMA 4 TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Li, 23/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (CIGNA GIORGIO)